

## Piano di previdenza LPP Plus

### A. Persone assicurate

Devono essere assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti soggetti all'AVS con un salario annuo superiore a CHF 20'880.-. Le disposizioni rilevanti ai fini del CCNL a favore dei quadri del settore edile sono interamente applicate.

Assicurati a titolo facoltativo sono i lavoratori indipendenti (alle stesse condizioni riservate ai dipendenti).


### B. Prestazioni previdenziali

Sono assicurate le stesse prestazioni dell'assicurazione di base (regime obbligatorio LPP). Soprattutto negli stipendi che superano il salario massimo LPP (a partire dal 01.01.2011: CHF 83'520.-) le prestazioni assicurate sono notevolmente più elevate in confronto a quelle dell'assicurazione base. Al massimo però fino a CHF 194'880.-.

### C. Salario di base

Il calcolo dei contributi e delle prestazioni di previdenza si basa sul salario annuo coordinato.

Dall'1.1.2011 esso corrisponde a quella parte del salario AVS compresa tra CHF 24'360.- e CHF 194'880.-. Se il salario coordinato è superiore a zero, ma inferiore a CHF 3'480.-, viene arrotondato a questa somma.



### D. Contributi

I contributi sono calcolati in funzione dell'età e del sesso della persona assicurata nonché delle aliquote riportate nella seguente scala:

| Età <sup>1)</sup>        | Contributi in % del salario assicurato <sup>2)</sup> |            |  |            |
|--------------------------|--|------------|--|------------|
|                          | Tipo A<br>Finanziamento paritetico                   |            | Tipo B<br>Disposizioni CCNL per i quadri del settore edile |            |
|                          | Datore di lavoro                                     | Dipendente | Datore di lavoro   | Dipendente |
| 18 – 24                  | 2,35 %   | 2,35 %     | 3,10 %   | 1,60 %     |
| 25 – 34                  | 7,30 %   | 7,30 %     | 9,31 %   | 5,29 %     |
| 35 – 44                  | 8,05 %   | 8,05 %     | 9,31 %   | 6,79 %     |
| 45 – 54                  | 9,85 %   | 9,85 %     | 10,30 %  | 9,40 %     |
| 55 – 64/65 <sup>3)</sup> | 11,35 %  | 11,35 %    | 11,82 %  | 10,88 %    |

1) L'età determinante ai fini del calcolo dei contributi corrisponde alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita (i mesi ed i giorni non sono presi in conto).

2) Il datore di lavoro versa almeno la quota del contributo indicata qui sopra.

3) Donne fino 64 anni (art. 62a OPP2)